

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie. (4198)	1258	GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (2457)	1269
PRESIDENTE	1258, 1259	PRESIDENTE	1269, 1270
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1258, 1259	SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1269, 1270
CARRASSI	1258	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i>	1258, 1259	Senatore BUSONI: Aumento del contributo a favore della Casa di Riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi » di Milano. (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4230)	1270
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	1270, 1271
Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1959-60, 1960-61, e 1961-62. (4227)	1260	BORIN, <i>Relatore</i>	1271
PRESIDENTE	1260, 1261	GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1271
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i>	1261	SCIOLIS.	1271
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1261	Votazione segreta:	
Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4229)	1261	PRESIDENTE	1271
PRESIDENTE	1261, 1262, 1263		
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1262		
VERONESI, <i>Relatore</i>	1261		

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sulle anticipazioni da parte dello
Stato delle rette di ospedalità dovute dai
comuni agli ospedali e cliniche universita-
rie (4198).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Dal Canton Maria Pia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DAL CANTON MARIA PIA, Relatore. Onorevoli colleghi, bisogna tener presente la necessità che il domicilio di soccorso vada trasformato in residenza, come era stato proposto già in passato perché, praticamente, succede che i comuni non possono seguire i loro amministrati nelle varie peregrinazioni e, poi, si vedono caricati di somme enormi per ospedalità di persone malate che, trasferendosi da comune a comune, girano l'Italia e rimangono sempre a carico del comune dove hanno il domicilio di soccorso. È una cosa che va modificata.

Riconoscendo che, in questo scorcio di legislatura, non è possibile chiedere una modifica della legge attualmente in vigore, io mi limito ad esprimere il voto che, nella prossima legislatura si tenga presente, come uno dei primi problemi da risolvere, la questione del domicilio di soccorso che costituisce un onere non indifferente per i comuni per quanto concerne le spese di ospedalità.

In attesa, appunto, di una più larga e migliore sistemazione legislativa della materia, esprimo parere favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo raccomanda la massima urgenza per l'approvazione del provvedimento.

CARRASSI. Evidentemente questo disegno di legge è semplicemente una proroga delle modifiche alle disposizioni precedenti. Però, in fondo, quello che ci colpisce non è tanto l'articolazione del disegno di legge e la sua strutturazione, ma il fatto che questo grosso problema delle rette di ospedalità gravi soprattutto sui piccoli comuni. Le grandi città, che hanno un reddito elevato, un benessere economico in sviluppo, risentono meno di situazioni di questo genere fra cui

quella cui ha accennato l'onorevole Dal Canton Maria Pia, per cui le rette di ospedalità vengono a gravare sul comune di origine.

È necessario arrivare, al più presto, ad una modifica di questa situazione. Inoltre, questa situazione è gravosa per la pesantezza delle procedure in relazione alla teorica possibilità che hanno le amministrazioni comunali di rivalersi delle spese di ospedalità non solo sul cittadino, ma anche sugli enti mutualistici.

Ho, qui, una breve nota di un qualsiasi comune di cinquemila abitanti: è un elenco delle ospedalità liquidate ed esigibili. Vi sono elencate, nel mese scorso, sedici persone che, all'infuori di una, sono tutte mutate presso una mutua commercianti. Il comune che si è visto piombare sulle spalle questi debiti, deve iniziare le procedure di rivalsa. Queste procedure sono molto lunghe e molte volte gli enti mutualistici contestano la pertinenza del rimborso ed il comune è costretto ad anticipare le spese.

Ora questa situazione va sanata.

C'è, poi, un altro problema più generale: l'assistenza sanitaria viene considerata un servizio dello Stato, per cui lo Stato interviene in un modo o nell'altro nei confronti di una serie di categorie di cittadini, mentre continua a non considerare quella massa di gente — non così numerosa come gli anni scorsi, ma tutt'ora notevole — che non gode di alcuna previdenza.

Di fronte a questa situazione di fatto, noi del gruppo comunista, avevamo l'intenzione di astenerci, non per avere una posizione particolare in merito, ma in relazione al fatto che tale questione è stata sollevata da più anni proprio da noi ma non ancora risolta.

Se la memoria non m'inganna, l'onorevole Scelba, all'ultimo congresso dell'E.N.P.A.S. a Venezia, nell'espone la propria posizione nei confronti della riforma della legge comunale e provinciale disse che, indubbiamente, questo era uno degli oneri in ordine ai quali bisognava provvedere con la maggiore sollecitudine possibile.

Soltanto due giorni fa ho avuto in visione il disegno di legge per la creazione delle regioni a statuto ordinario e, debbo osservare, in questo testo non viene considerata affatto la questione delle procedure di rivalsa, cui abbiamo accennato, e si propone di far gravare questi oneri sulle spalle degli enti regionali, attraverso un sistema graduale di applicazione. Questi contributi e queste entrate non sono previsti *sic et simpliciter* nel mo-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

mento in cui l'ente regione sarà attuato. C'è una gradualità: man mano che i compiti verranno a gravare sull'ente regione, si provvederà a determinate entrate. Obiettivamente si deve riconoscere che alcuni istituti sono previsti dal disegno di legge, ma passeranno due, tre o anche quattro anni dall'applicazione dell'ordinamento regionale, prima che vengano attuati.

Ora, dobbiamo rivolgere una critica al Governo che non ha pensato, malgrado ripetute discussioni su questo argomento, di predisporre un riordinamento generale della materia relativamente al problema delle anticipazioni fra enti comunali ed enti mutualistici ed al fatto stesso dell'entità maggiore o minore dell'onere finanziario.

Questa osservazione critica è attenuata, evidentemente, di fronte a quanto è previsto dal disegno di legge sul passaggio degli oneri e della competenza e sull'alleggerimento degli attuali gravami, che sono veramente insopportabili.

Dobbiamo però, egualmente, mantenere una posizione critica, anche se arriviamo a votare il disegno di legge che stiamo discutendo. E questo perché, anzitutto, la stessa proposta governativa di attribuzione di determinati compiti all'ente regione, è una proposta che non vedo come possa essere affrontata in questo lasso di tempo.

D'altro canto la situazione delle piccole amministrazioni comunali è veramente tragica e la spesa per le rette di ospedalità è quella che grava sui loro bilanci in maniera più pesante ed insostenibile. Per cui reputo che, in attesa che questo onere sia trasferito all'ente regione, sia auspicabile escogitare una formula che consenta ai comuni di essere alleviati da tale peso.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Vorrei far osservare, infine, che molti comuni, a distanza di due o tre anni dal ricovero di un infermo, si vedono pervenire l'addebito per la retta da parte di comuni presso i quali la persona è stata degente. Non si potrebbe, magari attraverso una disposizione interna, ovviare a questo inconveniente?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quanto da lei esposto, onorevole Dal Canton Maria Pia, è un problema di procedura. Ritengo che potrebbe formulare un ordine del giorno; il Governo lo accoglierebbe a titolo di raccomandazione. Per il momento la necessità più impellente è quella rappresentata dall'aggiornamento degli enti mutualistici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti ne do lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 1.

Le rette di ospedalità, dovute per legge e per convenzione dai comuni agli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i comuni debitori.

(È approvato).

ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanità dispone il riparto del fondo stesso tra le province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi mensili di ospedalità redatti e resi esecutivi nei modi di cui all'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

(È approvato).

ART. 3.

Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai comuni della provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della provincia, con la indicazione per ogni ospedalità di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 2.

Per i comuni debitori appartenenti ad altre province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai comuni e agli esattori interessati.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli comuni delle rispettive province.

(*E approvato*).

ART. 4.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, un sesto delle somme dovute da ciascun comune, prelevando l'importo corrispondente dal gettito delle sovrimposte comunali.

Qualora i relativi ruoli non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli di altre imposte comunali.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

(*E approvato*).

ART. 5.

I comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per ospedalità non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente articolo 4.

Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa.

Entro sei mesi dalla notifica di cui all'articolo 3 i comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di ospedalità verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. L'importo delle ospedalità da recuperare è stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei comuni medesimi.

(*E approvato*).

ART. 6.

Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, alle anticipazioni delle

rette di ospedalità previste dall'articolo 1 della presente legge, la Regione medesima, per le ospedalità dovute da comuni che non appartengano al suo territorio, comunica l'importo delle anticipazioni effettuate, con le indicazioni relative ad ogni ospedalità, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono alle notifiche ai comuni e agli esattori interessati.

Gli esattori delle imposte, nei modi e nei termini di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti a versare alla Regione Trentino-Alto Adige l'importo delle somme dovute da ciascun comune ai sensi del comma precedente.

(*E approvato*).

ART. 7.

Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 è stabilito in lire 15 miliardi.

(*E approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293.

Nulla è innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62 (4227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripartimento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61, e 1961-62 ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Dal Canton Maria Pia ha facoltà di svolgere la relazione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Avendo la Presidenza del Consiglio constatato che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, negli esercizi finanziari passati, aveva raggiunto un *deficit* pari a circa tre miliardi di lire, ha ritenuto di proporre una sanatoria. Ciò, naturalmente, non può non venir accettato da parte nostra, però, faccio una raccomandazione al Governo: che la vigilanza amministrativa e soprattutto la scelta delle infermità da curare per gli invalidi di guerra e loro famiglie, siano oculate, affinché non si abbia a riscontrare ancora questo *deficit*. Si raccomanda, inoltre, al Governo che in futuro possa essere attuato un decentramento anche in questo settore, affinché le visite sanitarie delle persone che dicono di essere malate e chiedono di essere aiutate dall'O.N.I.G., siano sempre più accurate, in modo che non si abbiano a ripetere i casi di famiglie o persone che hanno poco bisogno di cure, ma che vogliono fare la villeggiatura a spese dell'O.N.I.G.

Ciò premesso, chiedo l'approvazione del disegno di legge all'esame.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo prende atto della raccomandazione fatta dal relatore onorevole Dal Canton Maria Pia ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge all'esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fronteggiata con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche » già approvato dalla I Commissione del Senato.

L'onorevole Veronesi ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. Il provvedimento che abbiamo in esame dispone l'aggiornamento di disposizioni riguardanti il personale dei servizi amministrativi, bibliografici e documentari, del personale della carriera esecutiva, del personale ausiliario e tecnico del Consiglio nazionale delle ricerche, ma non riguarda il personale scientifico di ricerca, che rappresenta il materiale umano più prezioso del Consiglio. L'accenno che faccio è un auspicio e non un rammarico, perché prima del personale amministrativo si dovrebbe considerare il personale di ricerca, che è l'elemento fondamentale. È questo un auspicio che affido al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giraudo.

PRESIDENTE. Onorevole Veronesi, varrebbe la pena di fare un ordine del giorno, data l'importanza del tema cui ella ha accennato.

VERONESI, *Relatore*. Il provvedimento in esame dispone la estensione al personale del Consiglio nazionale delle ricerche delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ciò in applicazione delle norme del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 62, ove è precisato che il personale del Consiglio nazionale delle ricerche era assimilato, per quanto riguarda la carriera e le disposizioni regolamentari, al personale statale.

Dal 1945 ad oggi il personale del Consiglio nazionale delle ricerche ha veduto ampliati i propri compiti, cosa che si può desumere anche dall'aumento degli stanziamenti in favore del Consiglio stesso. Ricordo il recente ampliamento dei compiti, con l'assunzione

delle ricerche spaziali, che sono state affidate al Consiglio nazionale delle ricerche. In relazione ai nuovi compiti sono stati stanziati anche dei nuovi fondi. Nel 1960-61 lo stanziamento era di 4 miliardi di lire circa; nel 1962-63 lo stanziamento è di 8 miliardi di lire. Questo aumento di fondi significa aumento dei compiti ed anche aumento del personale, sicché s'impongono due provvedimenti: primo, estensione al personale del Consiglio nazionale delle ricerche delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica riguardante lo stato giuridico del personale dello Stato; secondo, ampliamento degli organici.

Nel 1946, il provvedimento che stabiliva il primo organico al Consiglio nazionale delle ricerche, contemplava 81 unità.

Il provvedimento, oggi al nostro esame, quando venne presentato al Senato, nel primo semestre del 1961, prevedeva 142 unità. Senonché lo stesso Governo, durante la discussione al Senato, propose degli aumenti di organico portandolo a 245 unità. Cioè, dalle 81 unità del 1946, si va alle 142 di un anno e mezzo fa e, poi, si arriva alle 245 unità di oggi, con un assorbimento di personale che si trova già a prestare la propria opera al Consiglio nazionale delle ricerche, con contratti a tempo. Fu questa una valvola di sicurezza che ha permesso di provvedere alle esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche, che gradatamente aumentavano.

Per quanto riguarda la spesa, non c'è alcun bisogno di copertura, in quanto il Consiglio nazionale delle ricerche ha un bilancio proprio. Ho già detto che il personale di cui si parla è in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Sicché l'aumento di spesa è modesto, sarà di 70 milioni all'anno, per aumento di spese derivante dal nuovo inquadramento e non già da nuove assunzioni di personale.

Richiamo a questo punto l'attenzione del rappresentante del Governo su un'anomalia che, a mio giudizio, si riscontra nell'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Guardando i precedenti legislativi del 1945 trovo ricordato, anche nelle relazioni che a suo tempo furono fatte, che fra il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, vi era personale statale comandato presso il Consiglio medesimo.

Ora, nel decreto legislativo del 1° marzo 1945, all'articolo 16 è detto che il personale statale comandato è costituito da personale di ruolo fra cui, grado II, il presidente, grado IV, il segretario generale.

Siccome per il presidente, con un provvedimento di due anni fa da noi approvato, si è disposto diversamente per cui il presidente non è più un impiegato statale di grado II, l'unico statale comandato presso il Consiglio nazionale delle ricerche è il segretario generale. Il che mi pare rappresenti una anomalia che sarebbe bene venisse considerata ed eliminata.

L'osservazione viene fatta senza alcun riferimento alla persona, ma ritengo che in un organismo di questo genere, a capo degli uffici debba esservi una persona scelta dal consiglio di amministrazione, che faccia parte organica di questa entità che si chiama Consiglio nazionale delle ricerche e che con altro provvedimento in esame presso il Senato, assumerà ancora maggiori funzioni di quelle attuali.

Mi sembra veramente una anomalia questo « residuo di uno statale » mandato a fare il segretario generale! Ciò non toglie, però, che non raccomandi vivamente ai colleghi l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi sia consentito rispondere subito ad una osservazione fatta dal relatore, onorevole Veronesi, circa il personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche che non è previsto né contemplato nel provvedimento oggi al nostro esame: per tutto ciò che attiene alla ricerca scientifica, infatti, è all'esame, presso l'altro ramo del Parlamento, un provvedimento che investe non solo la ricerca scientifica ma tutti i problemi ad essa connessi.

Quanto al personale con contratto a termine preciso che, per un principio di carattere generale, è stato trasferito nei ruoli aggiunti.

Per quanto si riferisce al segretario generale, non si può, né si deve parlare, assolutamente, di « caso anomalo » perché tale incarico è previsto anche in altre Amministrazioni statali.

Il provvedimento in esame ha solo lo scopo di regolarizzare la posizione di un gruppo di funzionari del Consiglio nazionale delle ricerche con relativo adeguamento al trattamento giuridico del personale dello Stato. Del resto basti pensare che, al 1962, il bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche è arrivato a circa otto miliardi di lire per giungere alla conclusione che questo è il miglior riconoscimento per il maggior volume di compiti assolti.

Il provvedimento, attualmente all'esame del Senato, non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà in quanto investe il personale dei ruoli aggiunti e prevede un aumento di organico richiesto per le maggiori esigenze attuali dell'Istituto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, concernente la costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

Sono altresì soppressi e sostituiti da quelli di cui all'allegata tabella E i ruoli transitori del personale ausiliario di cui alla tabella n. 2 annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

(È approvato).

ART. 2.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, sul collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.

(È approvato).

ART. 3.

La composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle varie carriere è stabilita con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, richiamato dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei conti A e B di cui al precedente articolo.

« L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti degli impiegati statali.

« Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento è ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo.

« In caso di perdita del diritto al trattamento di quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto B, mentre il conto A è riscosso dal Consiglio nazionale delle ricerche. La ripartizione dell'importo del detto conto B tra il coniuge e i figli, se non vi è accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno.

« In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto B è impiegato in atti di assistenza a favore del personale.

« In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti A e B è assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del codice civile ».

(È approvato).

ART. 5.

In caso di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

ART. 6.

Presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli speciali transitori) in corrispondenza dei

ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse alla presente legge.

Nei ruoli di cui al precedente comma sono collocati i dipendenti del Consiglio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione centrale o presso Organi ed Istituti da esso dipendenti, i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti e del trattamento giuridico ed economico degli impiegati che ottengano il collocamento nei ruoli stessi, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le norme concernenti i ruoli aggiunti istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con le modificazioni e gli adeguamenti di cui al presente articolo.

Il collocamento è disposto con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del compimento del periodo di servizio prescritto per ottenerlo e, in ogni caso, da data non anteriore al 1° maggio 1948 per gli impiegati in servizio a tale data alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche; da data non anteriore al 5 giugno 1955 per gli impiegati assunti alle dipendenze del Consiglio posteriormente al 1° maggio 1948.

Tutte le attribuzioni devolute dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, sono esercitate, nei confronti del personale di cui al presente articolo, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

(*È approvato*).

ART. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio nei ruoli dell'Amministrazione

centrale, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, nella qualifica corrispondente al grado od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta.

Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 1, secondo comma, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonché i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio - carriera di concetto - e nel ruolo dei tecnici di laboratorio - carriera esecutiva - di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge;

b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio è inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari - carriera di concetto - di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge;

c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge.

Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui già è in possesso. Esso conserva, altresì, nelle nuove qualifiche, l'anzianità maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.

I consiglieri di terza classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo *A*, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso gruppo.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella n. 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricer-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

che in servizio di ruolo alla data predetta beneficieranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

(È approvato).

ART. 10.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una volta tanto, limitatamente ad un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva di cui alle annesse tabelle, concorsi per esame speciale e per titoli riservati agli impiegati del Consiglio stesso, qualunque sia la loro età, appartenenti ai ruoli organici od aggiunti di carriera immediatamente inferiore, che risultino in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti rispettivamente prescritti per l'ammissione ai ruoli cui i concorsi si riferiscono.

L'esame speciale consisterà in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e su quelli in particolare inerenti ai ruoli per l'ammissione ai quali i concorsi vengono espletati.

Le norme per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentita la Giunta amministrativa.

(È approvato).

ART. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti che, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 8, risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, saranno conferiti mediante pubbli-

ci concorsi nei quali il settanta per cento dei posti stessi sarà riservato ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le riserve di posti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo che conseguiranno, in base alle norme contenute nella presente legge, l'immissione nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti, il Consiglio nazionale delle ricerche verserà sul conto *A*, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, tante mensilità della ultima retribuzione percepita nella posizione non di ruolo, per quanti sono gli anni interi di servizio prestato nella posizione stessa, con esclusione di ogni altra indennità di preavviso o di anzianità.

Inoltre, il Consiglio nazionale delle ricerche ed i predetti dipendenti verseranno su conto *B* i contributi di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, per il periodo di servizio prestato nella posizione non di ruolo.

(È approvato).

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO

**TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

TABELLA A.

PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

CARRIERA DIRETTIVA.

Ruolo amministrativo.

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
670	Ispettore generale	2
500	Direttore di divisione	4
402	Direttore di sezione	6
325	Consigliere di 1 ^a classe	8
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^a classe	
Totale		20

CARRIERA DI CONCETTO.

Ruolo di ragioneria.

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
500	Ragioniere capo	1
402	Ragioniere principale	4
325	Primo ragioniere	5 (a)
271	Ragioniere	12
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
Totale		22

(a) Le funzioni di economo debbono essere disimpegnate da un primo ragioniere.

CARRIERA DI CONCETTO.

Ruolo di segreteria.

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale	2
325	Primo segretario	4
271	Segretario	8
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
Totale		15

(È approvata).

TABELLA B.

PERSONALE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTARI

CARRIERA DIRETTIVA.

Ruolo bibliografico.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore bibliografico di 1 ^a classe	1
500	Direttore bibliografico di 2 ^a classe	3
402	Vice direttore bibliografico	5
325	Consigliere bibliografico di 1 ^a classe	8
271	Consigliere bibliografico di 2 ^a classe	
229	Consigliere bibliografico di 3 ^a classe	
Totale		17

CARRIERA DI CONCETTO.

Ruolo bibliografico.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Coadiutore capo	1
402	Coadiutore principale	2
325	Primo coadiutore	4
271	Coadiutore	8
229	Coadiutore aggiunto	
202	Vice coadiutore	
Totale		15

(E approvata).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

TABELLA C.

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
325	Archivista superiore	1
271	Archivista capo	8
229	Primo archivista	16
202	Archivista	50
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
Totale		75

(È approvata).

TABELLA D.

PERSONALE AUSILIARIO

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere capo	22
151	Usciere	
142	Inserviente	
Totale		29

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE AUSILIARIO-TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
173	Agente tecnico capo	3
159	Agente tecnico	
Totale		3

(È approvata).

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI LABORATORIO ADDETTO AGLI ISTITUTI ED AI CENTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

TABELLA E.

PERSONALE TECNICO

CARRIERA DI CONGETTO.

Ruolo degli addetti di laboratorio.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Addetto capo di laboratorio	1
402	Addetto principale di laboratorio	4
325	Primo addetto di laboratorio	6
271	Addetto di laboratorio di 1 ^a classe	13
229	Addetto di laboratorio di 2 ^a classe	
202	Addetto di laboratorio di 3 ^a classe	
Totale		24

CARRIERA ESECUTIVA.

Ruolo dei tecnici di laboratorio.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico superiore	1
271	Tecnico capo	4
229	Primo tecnico	8
202	Tecnico di 1 ^a classe	12
180	Tecnico di 2 ^a classe	
Totale		25

(E approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (2457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Durand de la Penne e Sciolis: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 ».

Il Presidente della V Commissione, Bilancio e Partecipazioni statali, ha espresso pa-

rere contrario; mentre la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole.

SCIOLIS, *Relatore*. La proposta di legge in esame ha avuto il conforto del parere favorevole da parte della I Commissione, Affari costituzionali ma, nel contempo, ha avuto parere negativo dalla V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali) e mi consta, inoltre, che anche presso il Ministero dell'interno ed altri dicasteri interessati al provvedimento, siano state mosse obiezioni relativa-

mente alla formulazione del provvedimento stesso.

Conseguentemente ho predisposto una serie di emendamenti organici che ho prospettati, anche agli organi ministeriali, sottolineando che la proposta di legge in esame è tesa ad eliminare una rilevante sperequazione ed a dare una regolamentazione alla posizione dei dipendenti da enti pubblici delle zone di confine non facenti più parte del territorio nazionale.

Il nuovo testo sarebbe il seguente:

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministero che esercita la tutela e la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro ente o presso il Ministero medesimo del personale di ruolo già collocato a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda.

In tal caso il personale stesso sarà sistemato nei ruoli del nuovo ente con le modalità appresso indicate.

Il personale di ruolo che sarà trasferito al Ministero, otterrà il passaggio nei ruoli dello Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, in quanto applicabili e non contrarie alla presente legge.

Il personale di ruolo già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, reimpiegato presso gli enti di assegnazione, viene collocato in ruolo e può essere sistemato anche nella posizione di soprannumero. Al personale sistemato in soprannumero che sarà iscritto in un ruolo parallelo ad esaurimento, viene riconosciuto a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di pari grado, categoria e anzianità nel ruolo organico dell'ente stesso.

Al personale di ruolo collocato in soprannumero, giudicato idoneo e senza demerito, è assicurato uno sviluppo di carriera parallelo a quello di cui gode il personale in organico nell'ente medesimo, avente grado ed anzianità uguali. Esso conseguirà le stesse promozioni, pur rimanendo in soprannumero.

Le istanze per i trasferimenti, di cui ai commi 2° e 3°, dovranno essere prodotte entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

All'articolo 6 viene aggiunto il seguente comma 5°):

« Nei confronti del personale già in servizio presso enti pubblici, assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli enti medesimi, si prescinde, ai fini della regolarizzazione del trattamento di quiescenza di cui al comma precedente, dall'esistenza di una polizza assicurativa ».

Ora, pur di risolvere questo problema, la proposta che io formulo (perché venga sottoposta all'esame degli uffici competenti) è quella contenuta nel testo che ho presentato, vale a dire di consentire per lo meno il pensionamento di questo personale, rinunciando alle altre forme di assunzione, trattandosi, ormai, di personale che da diciotto anni ha trovato in qualche maniera diverso collocamento.

In conclusione, formalmente chiedo il rinvio del seguito della discussione di questa proposta, in modo che la Commissione Bilancio, e la I Commissione (Affari costituzionali) possano esprimere il loro parere sugli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. In sostanza lei propone di inviare il nuovo testo da lei presentato, alla V Commissione Bilancio, perché esprima il suo parere...

SCIOLIS, Relatore. Ed alla I Commissione Affari costituzionali. E credo sia opportuno inviarlo anche al Ministero degli affari interni, per l'esame.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il nuovo testo della proposta di legge è inviato alla V Commissione Bilancio e alla I Commissione Affari costituzionali.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Busoni: Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti "Fondazione G. Verdi" di Milano (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge senatore Busoni: « Aumento del contributo a fa-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

vore della Casa di riposo per musicisti " Fondazione G. Verdi " di Milano ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Borin ha facoltà di svolgere la relazione.

BORIN, *Relatore*. Pregherei gli onorevoli colleghi di concedermi una breve proroga di qualche giorno, perché sto facendo delle indagini per accertare se gli introiti derivanti dalle rappresentazioni delle opere di Verdi siano sufficienti a coprire le nuove spese proposte con questo provvedimento.

Bisogna avere la certezza che siano sufficienti. Vorrei accertarlo, poiché dai verbali della V Commissione Bilancio non risulta che questo accertamento sia stato fatto. Comunque, se i colleghi qui presenti sono certi che a questa mia perplessità può essere data una risposta positiva, non ho che da esprimere parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Borin, il suo accertamento è di grande interesse, ma agli effetti della proposta di legge che stiamo esaminando, non è rilevante.

BORIN, *Relatore*. Allora la mia perplessità è superata.

PRESIDENTE. Faccia una breve relazione.

BORIN, *Relatore*. La Casa di riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi » si trova in gravi difficoltà economiche ed ha bisogno di veder integrati i propri bilanci per poter offrire agli assistiti un aiuto più adeguato. Nella proposta di legge, d'iniziativa del senatore Busoni, si prevede che, in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, venga corrisposto alla Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000.

Considerate le finalità del provvedimento dichiarato di essere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIOLIS. La prego, signor Presidente, di volermi consentire un brevissimo intervento non tanto sulla proposta di legge in esame, quanto sui problemi ad essa connessi. Siamo tutti d'accordo nella necessità di aumentare i fondi alla Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » ma non vorrei che, sorgessero complicazioni per analoghe situazioni che sono facilmente individuabili anche in altri settori assistenziali...

PRESIDENTE. Per ora pensiamo al provvedimento oggi al nostro esame.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 4230:

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 sarà corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione « G. Verdi » di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie » (4198):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli in-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

validi di guerra per il ripartimento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62 » (4227):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4227):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e sulla proposta di legge:

Senatore BUSONI: « Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musi-

cisti " Fondazione G. Verdi " di Milano » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4230):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Gagliardi, Golinelli, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Paolicchi, Pirastu, Rampa, Riccio, Russo Spina, Schiavetti, Sciolis, Veronesi, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI